



Ordinanza del DFGP sull'esecuzione della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OE-SCPT)

Modifica del ...

*Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)
ordina:*

I

L'ordinanza del 15 novembre 2017¹ sull'esecuzione della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni è modificata come segue:

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica al Servizio Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (Servizio SCPT), alle autorità di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere a–f OSCPT e alle persone obbligate a collaborare secondo l'articolo 2 capoverso 1 LSCPT.

Art. 3 Sicurezza della comunicazione

¹ Il Servizio SCPT comunica con le autorità di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere a–f OSCPT e con le persone obbligate a collaborare mediante i seguenti mezzi di trasmissione sicuri:

- a. i mezzi di trasmissione elettronici del sistema di trattamento del Servizio SCPT;
- b. le possibilità di criptaggio per messaggi di posta elettronica di cui all'allegato 1; o
- c. d'intesa con il Servizio SCPT, un altro mezzo equivalente.

² Soltanto persone in precedenza designate possono inviare e ricevere comunicazioni confidenziali tra le persone obbligate a collaborare e il Servizio SCPT.

¹ RS 780.117

Art. 10 cpv. 4

⁴ Entro un'ora dalla ricezione dell'ordine, il Servizio SCPT trasmette al fornitore il mandato per l'esecuzione di una sorveglianza in tempo reale.

Art. 11 cpv. 2

² Entro un'ora dalla ricezione dell'ordine, il Servizio SCPT trasmette al fornitore il mandato per l'esecuzione di una sorveglianza retroattiva.

Art. 12 Fornitura di informazioni

¹ Nella domanda di informazioni è possibile indicare che le informazioni da fornire si riferiscono a un periodo determinato.

² Se non è specificato nessun periodo, la domanda di informazioni si riferisce al momento in cui viene presentata.

³ Nel caso di indirizzi o altri dati di contatto devono essere fornite tutte le informazioni disponibili.

Art. 14 cpv. 2, 3 e 4

² I fornitori di servizi di telecomunicazione, eccetto quelli con obblighi di sorveglianza ridotti (art. 51 OSCPT), e i fornitori di servizi di comunicazione derivati con obblighi supplementari secondo l'articolo 22 o 52 OSCPT devono rispondere:

- a. immediatamente dopo la ricezione, alle domande di informazioni secondo l'articolo 48b OSCPT;
- b. entro un'ora dalla ricezione, alle domande di informazioni secondo gli articoli 35–37, 40–42a, 43a e 48a OSCPT nonché secondo l'articolo 27 in combinato disposto con gli articoli 35, 40 e 42 OSCPT;
- c. alle domande di informazioni secondo gli articoli 38, 39, 43, 44–48 e 48c OSCPT nonché secondo l'articolo 27 in combinato disposto con l'articolo 43 OSCPT:
 1. ricezione durante gli orari d'ufficio ordinari: entro un giorno lavorativo dalla ricezione;
 2. ricezione al di fuori degli orari d'ufficio ordinari e nei giorni festivi: entro sei ore dalla ricezione.

³ I fornitori di servizi di telecomunicazione con obblighi di sorveglianza ridotti (art. 51 OSCPT) devono rispondere alle domande d'informazioni secondo:

- a. gli articoli 35–37, 40–42a, 43a e 48a OSCPT nonché secondo l'articolo 27 in combinato disposto con gli articoli 35, 40 e 42 OSCPT: entro un giorno lavorativo dalla ricezione;
- b. gli articoli 38, 39, 43, 44–48 e 48c OSCPT nonché secondo l'articolo 27 in combinato disposto con l'articolo 43 OSCPT: entro due giorni lavorativi dalla ricezione.

⁴ I fornitori di servizi di telecomunicazione derivati senza obblighi supplementari e i gestori di reti di telecomunicazione interne devono rispondere alle domande di informazioni entro due giorni lavorativi dalla ricezione.

Art. 18 cpv. 2 e 3

² In caso di ricerca d'emergenza secondo l'articolo 67 capoverso 1 lettere a–e OSCPT o di sorveglianza in tempo reale nell'ambito di una ricerca di condannati secondo l'articolo 68 capoverso 1 lettera a–e OSCPT, il fornitore esegue o attiva la sorveglianza quanto prima, ma di regola al più tardi entro un'ora dalla ricezione del mandato.

³ In caso di ricerca d'emergenza secondo l'articolo 67 capoverso 1 lettera f OSCPT o di sorveglianza retroattiva nell'ambito di una ricerca di condannati secondo l'articolo 68 capoverso 1 lettera f o g OSCPT, il fornitore esegue la sorveglianza quanto prima, ma di regola al più tardi entro quattro ore dalla ricezione del mandato.

II

L'allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il xx.xx.xxxx.

...

Dipartimento federale di giustizia e polizia:
Karin Keller-Sutter

Allegato 1²
(Art. 7 cpv. 3 lett. a, 26 e 27a)

Prescrizioni tecniche in materia di interfacce per l'esecuzione della sorveglianza delle telecomunicazioni (versione 3.0)

² L'all. non è pubblicato nella RU. È reperibile gratuitamente su Internet all'indirizzo www.li.admin.ch o presso il Servizio SCPT, Fellerstrasse 15, 3003 Berna.

